

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PIERFRANCESCO BARTOLOMUCCI

Seduta del 24/01/2018

FATTO

In relazione all'anticipata estinzione di un finanziamento rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione mensile, il ricorrente – insoddisfatto degli esiti dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario nella fase del reclamo – adiva questo Arbitro per il tramite di un legale di fiducia per chiedere la restituzione della quota non maturata degli oneri commissionali e del premio connessi al finanziamento.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario convenuto sottolineava la congruità dell'abbuono riconosciuto nel conteggio estintivo in relazione alle commissioni di intermediazione, calcolato secondo il criterio contrattualmente espresso; quanto alle commissioni bancarie (che riteneva comunque non soggette a maturazione nel tempo), eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, essendo l'istituto mandante l'unico soggetto percettore dei relativi importi.

Eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di restituzione del premio, ritenendo gravante il relativo onere restitutorio sulla compagnia di assicurazioni, come affermato da alcune pronunce della giurisprudenza di merito; rilevava comunque che l'impresa avesse già rimborsato la somma di euro 203,10 calcolato in base alle condizioni generali di polizza.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Mette conto in premessa decidere in ordine all'eccezione preliminare sollevata dal resistente, il quale ritiene non sussistere alcuna legittimazione passiva a proprio carico in relazione alla domanda di restituzione di quota parte delle commissioni per l'intermediario mandante.

L'eccezione è infondata e non merita accoglimento; questo Collegio ha più volte ribadito che l'obbligo restitutorio delle voci di costo da corrispondersi al soggetto mandante permanga anche in capo al mandatario, sia in applicazione della disciplina codicistica di detto contratto sia in ossequio al principio dell'apparenza, avendo il ricorrente confidato in buona fede nella circostanza che l'unico soggetto legittimato fosse quello con il quale ha intrattenuto i relativi rapporti, dal momento della stipula del contratto sino all'emissione del conteggio di anticipata estinzione.

La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.

In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente a quanto affermato peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, si è stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (cc.dd. *up front*).

Dall'esame della documentazione contrattuale versata in atti emerge che gli oneri commissionali siano stati corrisposti a fronte del compimento di attività preliminari alla concessione del prestito (quali: oneri di acquisizione della provvista e la relativa copertura del differenziale per la conversione o convertibilità da variabile in fisso del tasso di interesse, quelli derivanti dalla differenza di valuta tra l'erogazione del finanziamento e la decorrenza dell'ammortamento, per l'eventuale ritardo nell'adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preammortamento, nonché i costi per l'esame della documentazione per la deliberazione e l'elaborazione dei dati in funzione della normativa antiriciclaggio e antiusura); quelle preliminari, conclusive e successive, indispensabili per il perfezionamento e l'esecuzione del contratto (quali: la raccolta e l'esame della documentazione, la verifica del rispetto dei criteri assuntivi e la determinazione della quota delegabile, la notifica, le comunicazioni, le visura camerali, gli adempimenti amministrativi connessi all'acquisizione delle garanzie assicurative, le attività necessarie per la deliberazione e per l'estinzione di eventuali precedenti prestiti contratti dal Cliente o di altri vincoli e trattenuti gravanti sulla sua retribuzione, per l'acquisizione della garanzia assicurativa, per l'elaborazione dei dati in funzione della normativa antiriciclaggio e antiusura, per l'amministrazione del finanziamento nel corso dell'intera sua durata, per la gestione e l'incasso delle rate dell'ammortamento e per le garanzie prestate all'Istituto cessionario sulla puntuale riscossione delle quote (c.d. "non riscosso per riscosso"), nonché quelle poste in essere da Intermediari finanziari convenzionati o Agenti in attività finanziaria o Mediatori creditizi per conto del Delegante e connessa al perfezionamento del contratto (cfr. art. 5 del contratto).



La natura eterogenea delle attività contemplate in tale clausola determina una complessiva opacità della sua formulazione; va quindi riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata degli oneri economici connessi al contratto, ad esclusione delle commissioni di istruttoria (la cui qualificazione pare sufficiente a dar conto della riferibilità del relativo costo al momento prodromico alla concessione del prestito) e degli oneri erariali (evidentemente riferibile all'assolvimento di obblighi fiscali in fase di insaturazione del rapporto); così per il complessivo importo di euro 3.603,31 (di cui euro 3.516,19 per le commissioni di intermediazione ed euro 87,12 per quelle bancarie), calcolato in applicazione del criterio proporzionale alla vita residua del finanziamento anticipatamente estinto e al netto del rimborso riconosciuto nel conteggio estintivo sulla base di criteri di calcolo incoerenti con l'operazione economia posta in essere dalle parti (*cf.* dec. n. 6167/2014).

Per ciò che attiene alla richiesta di restituzione del premio assicurativo, il Collegio non può che confermare anche in tal caso il proprio consolidato orientamento, viepiù avvalorato dalla decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (*cf.* dec. n. 6167/2014), in ordine alla sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa, la quale – contrariamente alle deduzioni dell'intermediario resistente – trova nella legge n. 221/2012 il suo riconoscimento normativo. Ciò rilevato, l'intermediario ha dedotto circa l'avvenuto rimborso della somma di euro 203,10 da parte dell'impresa assicurativa e calcolato sulla base di quanto stabilito dalle condizioni generali di polizza; tuttavia non v'è prova della circostanza che il ricorrente abbia preventivamente conosciuto ed accettato i criteri descritti nel fascicolo informativo versato in atti dal resistente. Come affermato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro, l'applicabilità di modalità di calcolo difformi da quello proporzionale è consentita solo laddove vi sia la prova che il cliente li abbia conosciuti *ex ante* (al momento della sottoscrizione del finanziamento) e esplicitamente approvati. In mancanza di qualsivoglia riscontro documentale in merito, l'applicazione del criterio proporzionale si impone (*cf.* dec. n. 6167/2014); in ogni caso, relativamente ad eventuali rimborsi parziali corrisposti dalla compagnia assicuratrice, lo stesso Collegio di coordinamento ha avuto modo di precisare che – alla luce dei rapporti di solidarietà/garanzia che sussistono in simili fattispecie tra impresa assicuratrice ed intermediario – “non si scorge ragione per concludere che l'adempimento parziale del debitore- assicuratore elida completamente la responsabilità dell'intermediario che si è accollato cumulativamente e perciò risponde in solido con il primo. Infatti un adempimento parziale è equivalente ad un parziale inadempimento e l'inadempimento del debitore principale è da sempre ritenuto ragione sufficiente a far sorgere la responsabilità del debitore solidale. Pertanto il Collegio di Coordinamento deve concludere nel senso che anche nell'ipotesi di parziale restituzione del premio non goduto effettuata direttamente dall'assicuratore rimane la responsabilità dell'intermediario per la parte residua e l'eventuale controversia tra il cliente e l'intermediario in ordine all'integrale adempimento del debito altrui che rientra nella sfera di responsabilità dell'intermediario responsabilità è sicuramente ricompresa tra quelle che l'ABF può conoscere” (*cf.* Coll. Coordinamento ABF, dec. n. 6167/2014). Deve quindi essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione dell'ulteriore importo (al netto di quanto già rimborsato) di euro 47,81.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.651,12.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO